

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1954

(24^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga di benefici tributari in materia di edilizia » (269-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 357, 358
STURZO	358
TRABUCCHI, relatore	358
VANONI, Ministro del bilancio	358

« Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonchè ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra » (330) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	359
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	359

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jan-

naccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Restagno, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, interviene il senatore Roda.

Intervengono, inoltre il Ministro del bilancio Vanoni e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga di benefici tributari in materia di edilizia » (269-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di benefici tributari in materia di edilizia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Questo disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla IV Commissione della Camera dei deputati; esso concerne la proroga di agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia. La proroga già fissata dal Senato fino al 31 marzo 1954 è stata estesa dalla Commissione della Camera dei deputati fino al 31 dicembre 1954, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno. È stato poi ammesso il rimborso delle imposte non dovute in base alle nuove disposizioni ma già pagate dagli interessati, purchè essi ne facciano domanda agli uffici competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ora, il rimborso di imposte già pagate è una cosa estremamente complessa e difficile; noi poi siamo nella impossibilità di deliberare tale rimborso perchè è evidente che la nuova spesa dovrebbe avere una sua copertura. In proposito mi risulta che la Ragioneria generale dello Stato, pur ritenendo contraria ai principi seguiti in materia tributaria la proroga con effetto retroattivo dei benefici (essendo ormai trascorsi oltre due mesi dalla scadenza degli stessi), non avrebbe obiezioni da fare sulla limitatissima durata della proroga stessa, data l'ormai imminente scadenza delle agevolazioni.

Come ho detto, avrebbe però rilevato che l'adozione del criterio del rimborso delle imposte pagate, introdotto dall'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, determinerebbe la necessità di reperire i mezzi occorrenti per la copertura dell'onere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica.

In ogni caso, quindi, sempre secondo la Ragioneria generale, il criterio del rimborso dei tributi pagati non potrebbe essere stabilito senza che, contestualmente nel provvedimento, venisse considerato l'onere relativo, con la precisazione dei mezzi di copertura corrispondenti.

TRABUCCHI, *relatore*. Io non sono d'accordo con la Ragioneria generale dello Stato poichè, se la Camera dei deputati avesse approvato entro il 31 dicembre il nostro provvedimento di proroga, lo Stato non avrebbe percepito le imposte che invece in effetti esso ha incassato a causa appunto del ritardo nella approvazione di questo provvedimento di legge. C'è poi da osservare che quando si creano queste pretese di pagamento fra un periodo di esenzione e l'altro non si fa che determinare la necessità per questi gruppi di contribuenti di continuare ad insistere finchè non abbiano ricevuto soddisfazione. C'è già infatti un altro disegno di legge col quale si intende dare l'esenzione per i fabbricati costruiti nel periodo parentetico fra il 1946 e il 1947.

Se noi sancissimo la non esenzione soltanto per i fabbricati costruiti dal 31 dicembre 1953 al 31 marzo 1954 e ristabilissimo poi le esenzioni per il periodo successivo dell'anno 1954, in pratica verremmo a trovarci fra qualche

mese dinanzi ad un nuovo provvedimento che concederebbe la sanatoria e quindi il rimborso per coloro che hanno pagato le imposte. Tutt'al più potremmo stabilire la proroga delle agevolazioni tributarie sin dal 1° gennaio 1954 prendendo semplicemente atto del fatto che chi ha pagato ha pagato; ma il lasciare una parentesi tra il provvedimento precedente e quello attuale non mi sembra cosa praticamente sostenibile.

STURZO. Io sono contrario a queste leggi ricucite, per così dire, col filo bianco.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Io posso assicurare che non ci saranno rimborsi in quanto ora, anche per effetto di altre leggi all'esame del Parlamento, non ci sono che pochissimi contratti registrati in questo periodo. Abbiamo, infatti, un fermo generale nelle registrazioni tranne che per i contratti urgentissimi. Direi quindi che sarebbe opportuno approvare intanto questo disegno di legge in attesa di un nuovo provvedimento in preparazione che regoli tutta la materia delle agevolazioni fiscali alla edilizia.

STURZO. Io proporrei di approvare la proroga fino al 30 giugno 1954.

PRESIDENTE. Penserei che sarebbe bene approvare il testo nella dizione trasmessaci dalla Camera dei deputati per non doverlo nuovamente rinviare ad essa.

STURZO. In questo modo però il sistema bicamerale diventa un sistema... sotto camerale poichè se si determinano difficoltà sul testo approvato dalla Camera, al Senato si cerca di superarle dicendo che non è opportuno rinviare il provvedimento di legge alla Camera dei deputati e così viceversa. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione degli articoli del disegno di legge e del suo complesso.

PRESIDENTE. Quanto al rimborso della spesa, credo che, a rigore, vi possiamo far fronte con l'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato che prevede il rimborso delle imposte non dovute.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)24^a SEDUTA (7 aprile 1954)

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le agevolazioni tributarie previste in materia edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1954 fino al 31 dicembre 1954.

È ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte pagate nel detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purchè essi ne facciano domanda agli uffici competenti entro un anno dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonchè ai depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra » (330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonchè ai depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra ».

Ricordo alla Commissione che nella passata

riunione era stata sospesa la discussione dell'articolo 1 per approfondire la questione relativa ai depositi provvisori.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo provvedimento riguarda soltanto i depositi definitivi che erano stati fatti presso la Cassa depositi e prestiti; per i depositi provvisori, fatti presso gli Uffici provinciali del Tesoro, sarà presentato a parte un provvedimento col quale verrà sistemata tutta questa materia. C'è poi da osservare che mentre i depositi definitivi sono praticamente tutti in territorio italiano, in carico alla Cassa depositi e prestiti, i depositi provvisori furono a suo tempo versati nella totalità alle autorità jugoslave. La legge attualmente al nostro esame viene quindi limitata ai soli depositi definitivi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.

(È approvato).

Art. 2.

La Direzione generale procede alla ricognizione ed identificazione di detti depositi, alla ricostruzione dei fascicoli e delle scritture sulla base degli atti e dei documenti pervenuti dalle predette Intendenze o che vengano prodotti dagli interessati.

(È approvato).

Art. 3.

Le richieste di operazioni su detti depositi, quando manchino gli elementi probatori relativi, debbono essere accompagnate da una dichiarazione, a firma autenticata da notaio per valori superiori a lire 10.000 o riconosciuta

vera dal Sindaco del Comune di residenza per valori fino a lire 10.000, nella quale siano specificate: le generalità ed il domicilio del proprietario del deposito nonchè della persona per conto della quale il deposito venne effettuato; l'ammontare del deposito e, se trattasi di deposito in effetti pubblici, la specie dei titoli depositati; la Tesoreria presso la quale venne eseguito il versamento o la consegna e la relativa data; la causale del deposito; la data fino alla quale la Intendenza ha provveduto al pagamento degli interessi; le operazioni effettuate sul deposito; i sequestri, i pignoramenti, le opposizioni, gli atti di trasferimento ed altri eventuali impedimenti gravanti sul deposito stesso.

I richiedenti, sotto la loro personale responsabilità, dovranno esplicitamente attestare che quanto da essi dichiarato corrisponde a verità e che si assumono le responsabilità civili e penale delle loro dichiarazioni. Essi dovranno inoltre unire, a corredo delle dichiarazioni stesse, le ricevute provvisorie, le polizze, le attestazioni di vigenza dei depositi ed ogni altro documento che sia in loro possesso e che all'operazione richiesta si riferisca. Ove l'interessato manchi dei documenti dei quali dovrebbe essere in possesso, egli dovrà indicarne e giustificarne le ragioni.

La Cassa, valutata l'attendibilità della dichiarazione e gli atti in suo possesso, ha facoltà di provvedere o meno all'operazione richiesta, sentito, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo a coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana.

(È approvato).

Art. 4.

Gli atti impeditivi e dispositivi sugli anzidetti depositi, regolarmente notificati o presentati o comunque acquisiti ai fascicoli, esplicheranno la loro efficacia giuridica, salve le decadenze e le prescrizioni che si fossero già verificate.

Tuttavia, in relazione agli atti che non fossero formalmente regolati, la Cassa, valutata la loro attendibilità, potrà invitare l'interessato a regolarizzare la richiesta, tenendo, frat-

tanto, sospese le operazioni di disponibilità dei depositi. In tal caso, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'invito, la Cassa potrà procedere, senza alcuna responsabilità, alle operazioni stesse.

(È approvato).

Art. 5.

Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara ed amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non potranno essere liquidati a favore dei titolari dei depositi stessi con decorrenza anteriore al 1° luglio 1945.

Le domande di restituzione dei predetti depositi, nonchè i documenti da allegare alle domande stesse, sono esenti da tasse di bollo e da imposte di registro.

(È approvato).

Art. 6.

Trascorsi trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che si siano verificate cause interruttrive o sospensive della prescrizione, i depositi di cui all'articolo 1 ed i relativi interessi si presumeranno liberi da ogni vincolo e saranno incamerati a favore della Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 7.

I provvedimenti ed i documenti già di competenza di Autorità non più sottoposte territorialmente alla sovranità dello Stato italiano non sono necessari per operazioni su depositi esistenti nella Repubblica, osservandosi in tali casi le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

24ª SEDUTA (7 aprile 1954)

gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositi della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Art. 9.

In dipendenza dell'applicazione della presente legge, chiunque, al fine di ottenere la restituzione di un deposito, il pagamento degli interessi, od altra operazione a proprio vantag-

gio, fa false dichiarazioni, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa non superiore a lire 100.000.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari